

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0388/2001

7 novembre 2001

RELAZIONE

sulla comunicazione della Commissione: L'eliminazione degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali (COM(2001) 214 – C5-0533/2001 – 2001/2212(COS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Ieke van den Burg

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE.....	5
MOTIVAZIONE.....	10
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI...	15
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	19

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 19 aprile 2001 la Commissione ha trasmesso al Parlamento la sua comunicazione sull'eliminazione degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali (COM(2001) 214 – 2001/2212(COS)).

Nella seduta del 12 novembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale comunicazione alla commissione per i problemi economici e monetari per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, alla commissione giuridica e per il mercato interno, alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per le petizioni (C5-0533/2001).

Nella riunione del 6 novembre 2000 la commissione per i problemi economici e monetari aveva nominato relatrice Ieke van den Burg.

Nelle riunioni del 10 luglio 2001, 12 settembre 2001, 9 ottobre 2001 e 6 novembre 2001 ha esaminato la comunicazione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 24 voti favorevoli e 1 contrario.

Erano presenti al momento della votazione Philippe A.R. Herzog (presidente f.f.), Ieke van den Burg (relatrice), Generoso Andria, Richard A. Balfe, Luis Berenguer Fuster, Hans Udo Bullmann, Ozan Ceyhun (in sostituzione di Bernhard Rapkay, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Harald Ettl (in sostituzione di Robert Goebbels), Jonathan Evans, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Christopher Huhne, Othmar Karas, Giorgos Katiforis, Christoph Werner Konrad, Wilfried Kuckelkorn (in sostituzione di Christa Randzio-Plath), Astrid Lulling, Ioannis Marinos, Simon Francis Murphy, Fernando Pérez Royo, Alexander Radwan, Peter William Skinner, Charles Tannock, Bruno Trentin, Theresa Villiers e Karl von Wogau.

I pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni sono allegati; la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso il 26 giugno 2001 di non esprimere parere; la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha deciso il 13 settembre 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 7 novembre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione L'eliminazione degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali (COM(2001) 214 – C5-0533/2001 – 2001/2212(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 214 – C5-0533/2001),
 - vista la proposta di direttiva presentata dalla Commissione relativa alle attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati (COM(2000) 507¹) nonché la risoluzione del Parlamento² del 4 luglio 2001,
 - vista la comunicazione della Commissione sulla futura evoluzione della protezione sociale nel lungo periodo: pensioni sicure e sostenibili (COM(2000) 622³),
 - visto il Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico (COM(1997) 283),
 - visto il documento di lavoro dell'OCSE dal titolo "Mantenere la prosperità in una popolazione che invecchia: studio dell'OCSE sulle implicazioni politiche dell'invecchiamento",
 - viste le conclusioni dei Consigli europei di Stoccolma e Göteborg,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza,
 - visto il crescente numero di petizioni che vertono sul problema degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni (A5-0388/2000),
- A. considerando che una buona pensione di anzianità è essenziale per il benessere e la prosperità della popolazione degli Stati membri; che in proposito i regimi pensionistici professionali sono destinati a svolgere un ruolo sempre più importante, che la mobilità transfrontaliera della forza lavoro non deve essere frenata da ostacoli fiscali per la costituzione, gestione ed erogazione di pensioni professionali; che è pertanto di assoluta

¹ GU C 96 E del 17.3.2001, pag. 136.

² GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

³ GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

importanza il coordinamento nel campo del trattamento fiscale delle pensioni aziendali negli Stati membri,

- B. considerando che la discussione sul futuro delle pensioni nell'Unione europea non può limitarsi ad una discussione sulla finanziabilità e la trasferibilità dei diritti maturati; chiedendo pertanto con insistenza una discussione globale sul futuro dei sistemi pensionistici nell'Unione europea che tenga conto della funzione sociale dei sistemi pensionistici; considerando però che la difficoltosa attuazione delle disposizioni fiscali nazionali nell'ambito del mercato unico non giustifica affatto la compartimentazione dei mercati nazionali delle pensioni aziendali e professionali; considerando che il rispetto delle normative nazionali in materia fiscale, cui gli Stati membri sono a giusto titolo legati, dovrebbe conciliarsi, per quanto riguarda le pensioni transfrontaliere, con l'apertura del mercato nell'ambito del secondo pilastro,
- C. considerando che il coordinamento nel campo dell'imposizione fiscale sulle pensioni aziendali e professionali favorirà il confronto dei regimi pensionistici in generale,
- D. considerando che il coordinamento delle pensioni aziendali e professionali favorirà la mobilità della forza lavoro, stimolando così l'occupazione,
- E. considerando che la diversità dei regimi fiscali degli Stati membri in materia di pensioni aziendali e professionali comporta casi di doppia tassazione che il cittadino europeo considera ingiusta e contraria ai diritti fondamentali e alle libertà che l'Unione gli riconosce;
- F. considerando che, operando nel quadro delle linee fondamentali della politica economica, l'impatto dei regimi pensionistici sul bilancio dello Stato svolge un ruolo sempre più importante; che il contenuto, la qualità e la forma dei regimi pensionistici nonché la politica in materia di prelievo fiscale sono di competenza degli Stati membri e che molto difficilmente si potrà giungere a un'armonizzazione del trattamento fiscale delle pensioni mediante una legislazione europea, visto che le decisioni su provvedimenti di carattere fiscale richiedono l'unanimità; che occorre pertanto sviluppare un processo di coordinamento trasparente che possa contribuire all'eliminazione degli ostacoli fiscali e ad una migliore concertazione,
- G. considerando che la concessione di incentivi fiscali sotto forma di esenzione dei premi stimolerà la creazione di pensioni professionali; che il prelievo fiscale sulle prestazioni pensionistiche fornirà in futuro un gettito maggiore se il gruppo delle persone non più attive sarà più vasto e il ricorso a fondi pubblici sarà maggiore rispetto ad oggi; e che il cosiddetto sistema EET per l'imposizione fiscale sulle pensioni professionali è già adottato dalla stragrande maggioranza degli Stati membri;
- H. considerando che le convenzioni bilaterali o multilaterali per il prelievo e il recupero dei crediti fiscali, come proposto dalla Commissione e come promosso a livello dell'OSCE, costituiscono uno strumento importante, ma che una cooperazione rafforzata tra vari Stati membri, entro le possibilità offerte dalle modifiche al trattato apportate a Nizza, può offrire una maggiore uniformità e trasparenza,

- I. considerando che il coordinamento fiscale ha un vasto impatto anche su altri settori giuridici (diritto sociale, del lavoro, contrattuale e di sorveglianza, possibilità di far valere decisioni amministrative e giudiziarie) e che la detraibilità illimitata dei contributi versati a fondi pensione esteri equivale ad un riconoscimento incondizionato delle summenzionate disposizioni estere, il che rende necessaria la definizione di norme comunitarie minime anche per questi settori,
- J. considerando che lo scambio completo e automatico dei dati necessari per il prelievo dell'imposta è nell'interesse di tutti gli Stati membri e che l'assistenza reciproca ai fini della sua riscossione ne costituisce il logico complemento; che, a norma degli articoli 1, 3 e 9 della direttiva sull'assistenza reciproca, lo scambio automatico dei dati può essere effettuato senza l'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi,
- K. considerando che gli Stati membri devono consentire ai lavoratori migranti di portare avanti un regime pensionistico esistente, conformemente alle norme del diritto europeo e all'analisi che la Commissione fa della loro interpretazione e applicazione,
- L. considerando che il rifiuto opposto da uno Stato EET o da uno Stato TEE alla deduzione dei contributi pensionistici effettuati da un lavoratore a favore di un regime pensionistico estero è in contrasto con il diritto comunitario e costituisce un grave ostacolo alla mobilità transfrontaliera della forza lavoro; che la Corte di giustizia europea respinge tali discriminazioni e che la Commissione giustamente sta prendendo in considerazione l'avvio di procedure d'infrazione,
- M. considerando che, per i lavoratori migranti che intendono continuare il più possibile a costituire la propria pensione nel paese di stabilimento, il trasferimento dei contributi pensionistici accumulati non può scontrarsi con ostacoli fiscali sproporzionati negli Stati membri; che nel contempo gli Stati membri hanno il diritto di porre determinati requisiti al trasferimento dei contributi pensionistici accumulati per evitare abusi e l'evasione fiscale,
- N. considerando che la proposta di istituire fondi pensioni paneuropei deve essere sostenuta, ma che essa potrà abbattere soltanto le barriere amministrative e non esonera la Commissione e gli Stati membri dall'obbligo di affrontare anche i problemi concreti,
- O. considerando che è necessario un intenso dialogo con le parti sociali ed altri soggetti nel campo delle pensioni, vista l'importanza della problematica fiscale per il contenuto e le finalità dei regimi pensionistici professionali di cui essi sono responsabili e gestiscono,
1. plaude alla comunicazione della Commissione intesa come primo passo sul cammino verso un mercato interno libero da ostacoli fiscali per la costituzione, la gestione e l'erogazione di pensioni professionali;
 2. rileva che il requisito dell'unanimità per le decisioni in materia fiscale rende difficile giungere rapidamente a provvedimenti legislativi efficaci a livello europeo;
 3. condivide l'analisi della Commissione secondo cui alcuni Stati membri agiscono talvolta in violazione del diritto comunitario per quanto riguarda la partecipazione a regimi

pensionistici in situazioni transfrontaliere; chiede alla Commissione di avviare tempestivamente procedure d'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia europea a norma dell'articolo 226 del trattato CE ogniqualvolta si verifichi una discriminazione in materia fiscale per l'erogazione transfrontaliera di pensioni transfrontaliere e, nel contempo, di elaborare altre misure, anche di carattere legislativo, qualora ritenga che i progressi compiuti siano insufficienti;

4. rivolge un pressante appello alla Commissione e agli Stati membri affinché sia sviluppato, in cooperazione con il Parlamento europeo, un processo di coordinamento aperto riguardante l'imposizione fiscale delle pensioni aziendali e professionali al fine di eliminare casi di duplice e/o mancata imposizione e di giungere alla più ampia applicazione possibile del sistema EET, definendo obiettivi, analisi comparative e procedure di notifica e di valutazione nell'ambito degli accordi conclusi ai Consigli europei di Stoccolma e Göteborg sulla politica in materia di invecchiamento e mobilità della forza lavoro; ritiene che tale coordinamento dovrebbe riguardare:
 - * il sistema di prelievo;
 - * l'entità del prelievo ed la possibilità di concordare le aliquote applicabili alle prestazioni pensionistiche;
 - * le condizioni che danno diritto ad agevolazioni fiscali;
 - * la reciproca compensazione tra Stati membri nel caso dei lavoratori migranti;
 - * le misure transitorie;
 - * un cosiddetto test europeo per esaminare le modifiche alle norme nazionali aventi incidenze a livello transfrontaliero;
5. invita gli Stati membri non EET a compiere, quanto prima, passi verso l'adozione del sistema EET per le pensioni professionali al fine di favorire la convergenza, ridurre le possibilità di comportamenti fiscali indesiderati, evitare la doppia imposizione ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione;
6. invita gli Stati membri che adottano un sistema EET o ETT ad evitare di essere oggetto di procedimenti d'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia europea, ma di consentire ai lavoratori migranti di dedurre i contributi pensionistici versati al regime che avevano prima di emigrare e, ai lavoratori stanziali, di dedurre i contributi pensionistici versati a istituzioni pensionistiche aventi carattere e finalità uguali e stabilite in altri Stati membri, fermi restando i requisiti posti dagli Stati membri;
7. chiede alla Commissione e al comitato competente per la direttiva sull'assistenza reciproca di rendere quanto prima operativa la proposta riguardante lo scambio automatico dei dati;
8. invita gli Stati membri a prendere in esame, oltre ad accordi bilaterali e multilaterali sulla prevenzione della doppia imposizione o della mancata imposizione delle pensioni, un processo di cooperazione rafforzata, reso possibile dalle modifiche al trattato apportate a Nizza, e chiede alla Commissione di effettuare lavori preparatori per studiarne le possibilità;
9. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di compiere rapidi progressi per quanto riguarda la direttiva sul reciproco riconoscimento dei regimi pensionistici aziendali e professionali e di confermare il proposto termine per la sua attuazione fissato

al 31 dicembre 2003; ritiene, a tale proposito, che il reciproco riconoscimento dei regimi pensionistici aziendali e professionali contribuirà in modo significativo ad un'azione efficace di coordinamento fiscale;

10. invita gli Stati membri a compiere progressi nella valutazione delle possibilità di coordinamento delle loro politiche fiscali in materia di erogazione delle pensioni aziendali e professionali, pur continuando a rispettare le condizioni vigenti nei singoli Stati membri per la concessione di agevolazioni fiscali ai lavoratori non migranti;
11. chiede alla Commissione di trovare, assieme agli Stati membri e al Forum sulle pensioni, una soluzione adeguata agli ostacoli fiscali per il trasferimento verso fondi pensioni all'interno e al di fuori dello Stato membro dei contributi pensionistici accumulati, soluzione che abbinì il mantenimento dei diritti pensionistici con una maggiore mobilità della forza lavoro;
12. appoggia la proposta relativa ad istituzioni pensionistiche paneuropee cui fa riferimento la comunicazione della Commissione; invita le imprese che intendono istituire fondi pensione paneuropei ad avviare iniziative in tal senso e chiede agli Stati membri di agevolare e promuovere tali iniziative presso altre imprese e settori; chiede alla Commissione di affrontare nel merito di tale proposta la situazione specifica dei lavoratori frontalieri; sollecita altresì la creazione di uno statuto per un fondo pensione destinato ai lavoratori migranti e frontalieri;
13. invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso dei lavoratori migranti e frontalieri alle informazioni sui vantaggi e sugli svantaggi delle pensioni aziendali e professionali al fine di consentire loro di acquisire una maggiore consapevolezza dei diritti di cui godono ma anche delle difficoltà che possono incontrare in merito al trattamento fiscale delle pensioni aziendali e professionali transfrontaliere; ritiene che siffatte informazioni potrebbero essere fornite nell'ambito di EURES che dovrebbe essere potenziata allo scopo di assolvere meglio tali compiti;
14. sollecita vivamente la Commissione a presentare al Consiglio europeo straordinario di Barcellona dell'anno venturo un piano di azione per il coordinamento del prelievo fiscale sulle pensioni che si riallacci ai piani che saranno elaborati per il Consiglio europeo di Laeken;
15. propone alla Commissione di istituire un quadro di valutazione che sia aggiornato periodicamente per misurare i progressi compiuti nello scambio automatico di dati, nell'assistenza alla riscossione, nel reciproco riconoscimento e nel controllo;
16. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Le pensioni sono uno dei punti più importanti dell'agenda dell'UE e una componente del vasto fascicolo delle pensioni è il loro trattamento fiscale. Mettendo insieme queste due cose ne deriva una complessa discussione. Non solo perché ogni Stato membro ha le sue idee su come istituire una buona pensione di anzianità, ma anche perché ogni Stato membro ha organizzato il sistema fiscale a modo proprio.

I fatti.

Ai fini della trasparenza, le pensioni di anzianità sono divise in tre pilastri. Il primo pilastro consiste in regimi previdenziali pubblici, per i quali la partecipazione è in genere obbligatoria. I regimi del secondo pilastro sono connessi con un rapporto di lavoro o professionale e sono creati mediante accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore; la partecipazione può essere talvolta obbligatoria.

Il terzo pilastro comprende gli investimenti volontari, individuali per la costituzione di una pensione di anzianità.

Il crescente invecchiamento della popolazione pone gli Stati membri dinanzi a una sfida. Sebbene il periodo e la portata del problema sono diversi in ogni Stato membro, si prevede un massimo del numero delle persone non più attive tra il 2030 e il 2040. Il secondo pilastro, per quanto sviluppato in misura diversa negli Stati membri, è destinato ad assumere un'importanza crescente in relazione all'invecchiamento.

Un importante elemento delle pensioni di anzianità è dato dal trattamento fiscale dei regimi pensionistici. Anche in proposito il trattamento varia molto da uno Stato membro all'altro, ma la maggior parte di essi agevolano la costituzione di pensioni. Spesso tali agevolazioni costituiscono parte integrante del sistema tributario e sono strettamente correlate con i sistemi di previdenza sociale.

Con l'aumentare della mobilità della forza lavoro, la costituzione delle pensioni nell'UE avverrà sempre più spesso in più di uno Stato membro. La causa è da ricercare nel mutare della cultura del lavoro, ma anche nel fatto che le attività sono meno legate alla dimensione locale. La semplice adesione a regimi pensionistici negli Stati membri e le diversità nel trattamento fiscale della costituzione della pensione paiono rappresentare degli ostacoli enormi per il mondo del lavoro in via di trasformazione.

Anche comprendendo il ruolo importante che le pensioni professionali potranno svolgere per la soluzione dei futuri problemi legati all'invecchiamento, è impossibile vederle svincolati dal trattamento fiscale e quindi anche dagli ostacoli a livello internazionale.

Per la maggior parte della legislazione in materia fiscale a livello UE è richiesta l'unanimità dei voti. Ciò vale anche per le misure fiscali riguardanti le pensioni. Sarà pertanto molto difficile giungere a un'armonizzazione attraverso questa via.

Gli Stati membri concedono agevolazioni alle pensioni professionali in quanto costituiscono

una forma di erogazione futura di reddito a carattere collettivo. Ciò si distingue dai regimi del terzo pilastro che praticamente sono identici ai normali prodotti di investimento. E' per questo che talvolta il trattamento fiscale da parte degli Stati membri si differenzia e vengono poste condizioni in ordine al contenuto e alla qualità dei regimi. Ma spesso tali requisiti sono molto diversi. Gli aspetti che possono variare da uno Stato membro all'altro sono, tra l'altro: il trattamento del riscatto delle pensioni, il livello delle prestazioni, l'età pensionabile, la cerchia dei beneficiari e il controllo aziendale-economico.

Viste le possibili forti differenze da uno Stato all'altro possono sorgere problemi a livello di riconoscimento reciproco. E' quindi possibile che una pensione professionale risponda alle condizioni di uno Stato membro ma non sia riconosciuta come tale in un altro.

2. Coordinamento aperto e progressi

Dato che la via legislativa, come indicato poc'anzi, è irta di difficoltà, gli Stati membri devono cercare soluzioni attraverso un coordinamento aperto. Ciò comporta la definizione di obiettivi concordati e lo scambio tra gli Stati membri delle migliori prassi, sviluppando indicatori e analisi comparative e prevedendo relazioni annuali sui progressi fatti. Occorre elaborare obiettivi riguardanti:

- A. l'introduzione in tutti gli Stati membri di un sistema EET (vedasi in appresso), il coordinamento circa il tipo e dell'entità del prelievo, ed eventualmente la compensazione reciproca e le misure transitorie;
- B. il riconoscimento reciproco dei regimi pensionistici professionali e il relativo controllo, compreso il ravvicinamento delle condizioni in materia di agevolazioni fiscali;
- C. lo scambio automatico dei dati e il sostegno alla riscossione;
- D. l'autorizzazione della deduzione dei contributi pensionistici in situazioni transfrontaliere e le relative condizioni;
- E. l'eliminazione degli ostacoli fiscali per il trasferimento dei contributi pensionistici accumulati.

La Commissione dovrebbe effettuare un'analisi degli accordi bilaterali e multilaterali in materia di doppia imposizione o di mancata imposizione e dello stato delle discussioni in sede OSCE. Ciò potrebbe costituire il lavoro preparatorio per un possibile processo di cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri come prevedono le modifiche apportate dal trattato di Nizza. A tal fine la Commissione dovrebbe elaborare una proposta da esaminare e definire ulteriormente in cooperazione con il Consiglio e il Parlamento europeo.

Sulla base delle raccomandazioni formulate nella presente relazione, la Commissione dovrebbe elaborare un piano d'azione destinato al Consiglio europeo di Barcellona previsto per la primavera 2002 che si riallacci ai piani che vi saranno presentati e a quanto viene preparato per il Consiglio europeo di Laeken sotto la guida della Presidenza belga.

La Commissione deve verificare che siano compiuti sufficienti progressi nel raggiungimento degli obiettivi, tra l'altro in materia di scambio delle informazioni, assistenza alla riscossione e reciproco riconoscimento e controllo mediante lo sviluppo di una quadro di valutazione aggiornato ogni sei mesi.

3. EET e TEE

Per indicare il prelievo fiscale relativamente al secondo pilastro si ricorre al cosiddetto sistema ETT/TEE. Si tratta di un metodo molto semplificato ma indispensabile ai fini della chiarezza. Attualmente nell'Unione convivono tre sistemi: l'ETT, l'EET e il TEE. Dato che l'ETT costituisce una variante del sistema EET, si esamineranno soltanto i sistemi EET e TEE. Ciò peraltro non significa che il ETT sia esente da problemi specifici.

EET.

Il sistema EET è il sistema più comune nell'UE e offre incentivi fiscali alla costituzione di una pensione di anzianità. Mediante la concessione di agevolazioni fiscali, i lavoratori sono incoraggiati a mettere da parte una quota del loro reddito.

Accordando agevolazioni nella fase della creazione, lo Stato rinvia la riscossione dell'imposta, riservando per così dire una parte delle entrate fiscali. Per il lavoratore il vantaggio è che l'imposta è pagata al momento dell'erogazione e quindi può essere coperta dai rendimenti maturati. In un contesto internazionale il sistema EET ha lo svantaggio che l'esenzione nella fase della costituzione della pensione deve essere compensata mediante un prelievo da parte dello stesso Stato nella fase di erogazione.

TEE.

Il sistema TEE è adottato da due paesi dell'Unione. La sua caratteristica è tutto quanto viene percepito è tassato come reddito, sia esso disponibile o no. In un contesto internazionale il problema del prelievo che va a compensare l'esenzione non si pone. L'imposta è infatti prelevata al momento in cui è dovuta.

Nel sistema TEE lo Stato preleva l'imposta e gode di maggiori entrate fiscali a costo di maggiori entrate fiscali in futuro. Questo sistema non promuove particolarmente la costituzione da parte di lavoratori di una pensione di anzianità.

EET/TEE

E' dimostrato che i sistemi EET e TEE sono in sostanza uguali qualora si resti nel medesimo sistema, ma non va persa di vista la differenza tra i due sistemi in un contesto internazionale e a livello di erogazione. Sebbene il sistema universale TEE risolverebbe i problemi a livello internazionale in merito alla corrispondenza tra agevolazioni fiscali concesse e il prelievo fiscale, esso è oggetto di forti obiezioni. Una di queste, di carattere non di principio o teorico ma piuttosto di natura pratica, è il fatto che già 14 dei 15 Stati membri adottano un sistema EET/ETT, mentre solo la Germania e il Lussemburgo hanno un sistema TEE. Sarebbe dunque più semplice se questi due paesi passassero a un sistema EET anziché far adottare il sistema TEE a 14 paesi. Inoltre i vantaggi del sistema EET sono, come già affermato, che le entrate fiscali sono rinviate, è promosso il risparmio in vista della vecchiaia e che l'imposizione può essere coperta dalle risorse maturate.

E' da condividere l'osservazione della Commissione secondo cui la transizione al sistema EET non risolve tutti i problemi. Ma se tutti gli Stati membri passassero al sistema EET si ridurrebbero i comportamenti tesi all'evasione fiscale, dato che per le persone assoggettate all'imposta non sarebbe più possibile sottrarsi completamente a un obbligo fiscale.

Dato che la transizione da un sistema TEE a un sistema EET richiede tempo, è necessario trovare soluzioni a breve termine. Una delle soluzioni a disposizione è la convenzione tra Paesi Bassi e Portogallo citata dalla Commissione. Lo svantaggio di tale soluzione è che le convenzioni vanno rinegoziate e che occorre la disponibilità dei contraenti. La Commissione dovrebbe svolgere in proposito un ruolo di coordinamento.

4. Scambio di informazioni

Per compiere progressi nel breve periodo occorre che gli Stati membri forniscano le informazioni necessarie per poter rivendicare un diritto fiscale. La Commissione presenta una proposta per giungere allo scambio automatico dei dati sulla base dell'articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva sull'assistenza reciproca. La proposta dovrebbe essere discussa in seno a un comitato istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva sull'assistenza reciproca. Gli Stati membri non hanno indicato che l'introduzione di uno scambio automatico di dati, del tipo proposto, non sarebbe possibile. Pertanto non occorrono ulteriori atti legislativi e non sembra che si frappongano ostacoli a una rapida introduzione. L'assistenza reciproca ai fini della riscossione pare un logico complemento della fornitura delle informazioni ai fini della rivendicazione di un obbligo fiscale.

5. Procedure d'infrazione

La Commissione tenta di dimostrare in modo minuzioso che già sulla base dell'attuale diritto comunitario non si può giustificare il rifiuto della deducibilità (per gli Stati EET) dei versamenti effettuati a favore di un fondo pensione di un altro Stato membro. La Commissione si sofferma sulle sentenze della Corte di giustizia e dichiara che il rifiuto di deduzioni è sproporzionato per paesi che adottano un sistema EET o ETT. Siamo d'accordo con questa conclusione, ma la Commissione non dà alcuna indicazione su quando intende iniziare a rimuovere queste misure sproporzionate. La Commissione dovrebbe fare chiarezza in proposito.

Combattere le misure sproporzionate mediante le sentenze della Corte non fa che promuovere un'integrazione negativa. La Corte deve vietare tali misure, ma non è compito suo sostituirle con altri provvedimenti. Ciò sottolinea quanto è importante che gli Stati membri giungano a soluzioni attraverso un coordinamento aperto.

6. Riconoscimento reciproco

In un mercato comune non vi è posto per differenze basate sullo Stato di stabilimento. Gli Stati membri dovranno quindi riconoscere reciprocamente i regimi pensionistici del secondo pilastro, a condizione che tali regimi siano della stessa natura e perseguano le stesse finalità. Analogamente gli Stati membri dovranno eliminare gli ostacoli fiscali che rendono impossibile il trasferimento a livello internazionale (e nazionale) dei contributi pensionistici accumulati, pur tenendo conto dei requisiti specifici posti dagli Stati membri alle pensioni del secondo pilastro e del diritto degli Stati membri di evitare abusi e l'evasione fiscale.

7. Fondi pensione paneuropei

La proposta del settore di istituire fondi pensioni paneuropei offrirebbe una soluzione per un numero molto modesto di lavoratori dell'UE. Ciò comporta l'abbattimento delle sole barriere amministrative e non esonera pertanto la Commissione e gli Stati membri dall'obbligo di affrontare anche i problemi concreti. Cionondimeno si tratta di un primo passo importante in quanto a breve si potranno porre le basi, dato che sempre più imprese operano in più paesi europei.

10 ottobre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla comunicazione della Commissione: l'eliminazione degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali
(COM(2001) 214 – C5-0533/2001 – 2001/2212(COS))

Relatore per parere: Bartho Pronk

PROCEDURA

Nella riunione del 17 maggio 2001 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatore per parere Bartho Pronk.

Nelle riunioni del 20 settembre e del 9 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 23 voti favorevoli e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Winfried Menrad (presidente f.f.), Bartho Pronk (relatore per parere), Jan Andersson, Regina Bastos, Theodorus J.J. Bouwman (in sostituzione di Ian Stewart Hudghton), Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Marie-Hélène Gillig, Anne-Karin Glase, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Richard Howitt (in sostituzione di Proinsias De Rossa), Stephen Hughes, Ioannis Koukiadis, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Toine Manders (in sostituzione di Luciano Caveri), Thomas Mann, Manuel Medina Ortega (in sostituzione di Elisa Maria Damião), Claude Moraes, Mauro Nobilia, Manuel Pérez Álvarez, Herman Schmid, Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg e Barbara Weiler.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Cronistoria

Il carente coordinamento in sede di tassazione delle pensioni aziendali e professionali costituisce un ostacolo di rilievo alla libera circolazione dei lavoratori compromettendo altresì l'attuazione di un vero e proprio mercato unico delle pensioni aziendali e professionali.

Il problema cruciale consiste nella mancanza di un approccio uniforme nella scelta della **base imponibile**: in linea di massima i regimi pensionistici aziendali e professionali possono essere soggetti a misure fiscali in tre stadi: *il versamento dei contributi, la riscossione dei rendimenti degli investimenti e l'erogazione delle prestazioni pensionistiche*. Taluni Stati membri tassano i contributi mentre altri tassano le prestazioni per cui ne conseguono necessariamente doppie imposizioni e/o mancata imposizione di lavoratori migranti e/o di pensionati che optano per un altro Stato membri. Le disparità tra Stato membro a Stato membro delle **condizioni per la deducibilità fiscale** dei regimi pensionistici nonché i **diversi importi dei contributi fiscalmente deducibili** comportano ulteriori disparità di trattamento. Infatti taluni Stati membri limitano gli sgravi fiscali ai regimi nazionali e non li concedono per contributi versati a enti pensionistici aventi sede in altri Stati membri.

Nell'ambito di un progetto di direttiva sugli investimenti e fondi pensionistici transfrontalieri, già nel 1992 la Commissione aveva avanzato proposte in materia di armonizzazione fiscale, successivamente ritirate a causa della posizione negativa del Consiglio. Pertanto la proposta di direttiva sui fondi pensionistici, di recente presentata dall'Esecutivo (ed esaminata in sede di commissione), non tratta affatto degli aspetti fiscali. Oltre che integrare la succitata proposta di direttiva, la presente comunicazione offre spunti risolutivi del problema della tassazione delle pensioni aziendali e professionali senza con ciò dar vita ad un'apposita direttiva. La Commissione ripone le sue speranze nella Corte di giustizia delle Comunità europee la quale, richiamandosi alla libertà di circolazione dei servizi, vieta le disparità di trattamento in campo fiscale fra offerenti nazionali ed esteri di prestazioni pensionistiche.

Contenuto della comunicazione

La Comunicazione si impernia su quattro assunti:

1. Per quanto riguarda le basi imponibili la Commissione raccomanda un'applicazione uniforme del sistema EET (Esenzione per il versamento dei contributi, Esenzione per il reddito da investimenti e dei guadagni in conto capitale degli enti pensionistici, Tassazione delle prestazioni pensionistiche) già utilizzato nella maggioranza degli Stati membri. Contestualmente ad accordi fiscali bilaterali ed applicando sistematicamente la Convenzione tipo dell'OCSE che prevede il principio dell'imposizione nel paese di residenza, sarebbero evitati i casi più crassi di duplice e/o mancata imposizione.
2. La Commissione si richiama alla giurisprudenza della CGCE¹ secondo cui la disparità

¹ Con specifico riferimento alle cause "Safir", "Bachmann" e "Wielockx".

di trattamento in campo fiscale dei regimi previdenziali esteri rispetto a quelli nazionali viola il trattato CE deducendo come conseguenza che per lottare contro siffatte disposizioni, non è necessario un divieto esplicito nell'ambito della direttiva. Per contro la Commissione annuncia di voler vagliare la legalità delle disposizioni nazionali sporgendo, se del caso, ricorso presso la CGCE.

3. La Commissione fa sue le preoccupazioni degli Stati membri di vedere ostacolata l'attuazione delle disposizioni fiscali nazionali contestuali al secondo pilastro a seguito dell'apertura del mercato. Gli Stati membri esigono dagli enti pensionistici nazionali di fornire informazioni alle autorità fiscali su tutte le erogazioni di prestazioni pensionistiche fermo restando l'obbligo per detti enti di operare, in taluni casi, una ritenuta alla fonte. Ciò non è garantito qualora si consenta ai cittadini residenti di aderire a regimi pensionistici esteri. In tal caso la Commissione propone di applicare *effettivamente* la direttiva sull'assistenza reciproca del 1977 che già prevedeva (!) uno scambio automatico di formazioni.
4. L'aspetto più innovativo della comunicazione è la proposta di creare enti pensionistici a livello europeo. Siffatti enti consentirebbero ai dipendenti di imprese multinazionali di far capo al medesimo fondo pensione indipendentemente dal paese nel quale lavorano, ferma restando l'applicazione dei sistemi di tassazione dei regimi pensionistici per i propri cittadini residenti.

Posizione del relatore per parere

Il relatore per parere plaude, in linea di massima, alle proposte della Commissione rilevando tuttavia che le idee ivi esposte non sono affatto nuove per cui non mancherà di sollecitare particolari sforzi da parte della Commissione affinché "imprima nuovi impulsi" alle sue proposte. Si invita quindi la Commissione a presentare quanto prima piani concreti di attuazione dei provvedimenti annunciati.

CONCLUSIONI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. si associa alla posizione giuridica della Commissione secondo cui le disposizioni nazionali che non consentono una parità di trattamento dei regimi previdenziali gestiti da un ente avente sede in un altro Stato membro, violano le libertà fondamentali del trattato CE; invita la Commissione ad effettuare uno "screening" delle disposizioni nazionali pertinenti e, se del caso, a presentare ricorsi presso la CGCE a norma dell'articolo 226 del trattato CE;
2. invita gli Stati membri ad armonizzare le strutture dei loro regimi fiscali in funzione delle basi imponibili nell'intento di impedire casi di duplice e/o mancata imposizione dei lavoratori migranti; invita altresì la Commissione a corroborare questo processo

introducendo il metodo aperto di coordinamento che definisca i principi fiscali delle pensioni professionali;

3. invita gli Stati membri a esaminare i regimi nazionali aventi incidenze transfrontaliere attraverso un cosiddetto test europeo, ad avviare un metodo aperto di coordinamento nel settore e, nel contempo, a rimuovere attraverso accordi fiscali bilaterali le incongruità tributarie che dovessero emergere;
4. invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso dei lavoratori migranti e frontalieri alle informazioni sul trattamento fiscale dell'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali; ritiene che siffatte informazioni potrebbero essere fornite nell'ambito di EURES; chiede il potenziamento della rete EURES allo scopo di assolvere meglio tali compiti;
5. ritiene che la discussione sul futuro delle pensioni nell'Unione europea non possa limitarsi ad una discussione sulla finanziabilità e la trasferibilità dei diritti maturati; chiede pertanto con insistenza una discussione globale sul futuro dei sistemi pensionistici nell'Unione europea che tenga conto della funzione sociale dei sistemi pensionistici; ritiene comunque che la difficoltosa attuazione delle disposizioni fiscali nazionali nell'ambito del mercato unico non giustifichi affatto la compartimentazione dei mercati nazionali delle pensioni aziendali e professionali e chiede che le minori possibilità di controllo del singolo Stato membro siano compensate con un più intenso scambio di informazioni ed una più efficace assistenza reciproca;
6. appoggia esplicitamente la proposta relativa ad istituzioni pensionistiche paneuropee cui fa riferimento la comunicazione della Commissione e chiede alla stessa di affrontare nel merito di tale proposta la situazione specifica dei lavoratori frontalieri; sollecita altresì l'istituzione di uno statuto di un fondo pensione per i lavoratori migranti e frontalieri;
7. rivolge un pressante invito al Consiglio e agli Stati membri affinché compiano rapidi progressi nell'esame della proposta di direttiva relativa alle attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati¹ che garantirà il reciproco riconoscimento dei fondi pensionistici aziendali e contribuirà in modo significativo ad un'azione efficace di coordinamento fiscale.

¹ (COM(2000) 507).

15 ottobre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sul(la) comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale concernente l'eliminazione degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali
(COM(2001) 214 – C5-0533/2001 – 2001/2212(COS))

Relatrice per parere: Astrid Thors

PROCEDURA

Nella riunione del 13 settembre 2001 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Astrid Thors.

Nella riunione del 10 e 11 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nella riunione del 10 ottobre ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente), Astrid Thors, (relatrice per parere), Felipe Camisón Asensio, Carlos Costa Neves, Laura González Álvarez, Margot Keßler, Jean Lambert, Ioannis Marinos, Miguel Angel Martínez Martínez (in sostituzione di María Sornosa Martínez), Jens Dyhr Okking (in sostituzione di Véronique Mathieu) e Christian Ulrik von Boetticher.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

I. Le profonde trasformazioni, i cambiamenti, se non addirittura gli sconvolgimenti che caratterizzano le nostre società sempre più collegate, interdipendenti e "internazionalizzate", comportano problemi nuovi ai quali è opportuno trovare soluzioni nuove.

Tra i cambiamenti suddetti si rilevano:

- a) l'internazionalizzazione progressiva dei servizi e dei capitali a livello planetario;
- b) la presenza di società transnazionali che "dislocano" e frammentano le proprie attività produttive nei vari paesi del mondo "sviluppati" o di quello "emergente";
- c) la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio europeo;
- d) il crescente ricorso da parte di società internazionali alla libera prestazione di servizi e di lavoro, senza il trasferimento della residenza dei prestatari;
- e) la crescente presenza nell'Unione di lavoratori transfrontalieri;
- f) lo stabilimento della residenza del pensionato – in prospettiva di una "lunga e felice" pensione – in paesi "lontani, caldi e – magari – esotici".

II. Tali "pensionati felici" tuttavia incontrano molto spesso difficoltà nel trasferire all'estero le loro pensioni e nell'evitare di corrispondere una doppia tassazione. Su questo problema il Parlamento riceve un numero elevato e crescente di petizioni in cui viene interpellato perché ponga rimedio a quella che troppo spesso viene vista come un'"ingiustizia" dal modesto lavoratore che vede le sue risorse, spesso esigue, intaccate ed erose.

III. La comunicazione della Commissione sembra giungere al momento opportuno e la commissione per le petizioni le riserva un'accoglienza molto favorevole. Si rileva soprattutto un importante cambiamento nella posizione della Commissione, la quale, nelle sue conclusioni, segnala quanto segue:

IV. La commissione per le petizioni rammenta di avere ricevuto un numero elevato di petizioni, di cui riporta in allegato¹, a titolo di esempio, alcune sintesi e titoli.

Numero e casi di petizioni pervenute riguardanti pensioni transfrontaliere:

563 nel corso degli ultimi dieci anni
84 nel corso della presente legislatura
14 casi riguardanti Finlandia e Svezia

Conclusioni

Il parere della Commissione sulla situazione giuridica può essere sintetizzato come segue:

¹ Soltanto nella versione inglese.

gli articoli 39, 43, 49 e 56 del trattato CE garantiscono la libertà di movimento dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la libertà di prestare servizi e la libera circolazione dei capitali e proibiscono le restrizioni a tali libertà. Le norme nazionali che condizionano la deducibilità dei contributi versati a regimi pensionistici e di assicurazione sulla vita al fatto che questi siano versati a un ente pensionistico avente sede nel territorio nazionale sono contrarie a tali articoli.

È opportuno distinguere due situazioni: i lavoratori “sedentari” (cioè i lavoratori che rimangono in uno Stato membro) e quelli migranti. Quando cittadini residenti in uno Stato membro aderiscono ad un regime estero lo Stato membro può, conformemente alla normativa comunitaria vigente, pretendere che tale regime soddisfi, per essere ammissibile dal punto di vista fiscale, taluni requisiti relativi alla natura e al livello delle prestazioni, all'età pensionabile, alle caratteristiche dei beneficiari e altri analoghi requisiti che siano proporzionati rispetto ai fini perseguiti. Nel caso di cittadini già affiliati a un regime pensionistico fiscalmente riconosciuto nel loro Stato d'origine che si trasferiscono, spesso temporaneamente, in un altro Stato membro, lo Stato ospitante non può rifiutarsi di riconoscere la deducibilità fiscale dei contributi versati al regime estero con la motivazione che detto regime non soddisfa le proprie norme fiscali.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che le norme nazionali che negano un trattamento paritario ai regimi pensionistici gestiti da enti pensionistici aventi sede in altri Stati membri costituiscano una violazione del trattato. Gli Stati membri devono garantire le stesse deduzioni fiscali ai contributi versati a enti pensionistici nazionali e a enti pensionistici aventi sede in altri Stati membri. Allo stesso modo, deve essere garantita la parità di trattamento rispetto a qualsiasi tassa sui rendimenti e in relazione al trattamento fiscale delle prestazioni. La Commissione controllerà le norme nazionali degli Stati membri e prenderà le misure necessarie per garantirne l'effettiva conformità alle libertà fondamentali previste dal trattato CE, compreso il ricorso alla Corte di giustizia, conformemente all'articolo 226 del trattato.

CONCLUSIONI

La commissione per le petizioni invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a tenere conto dei seguenti elementi:

La commissione per le petizioni,

1. si compiace del fatto che la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale si concentri sul problema degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali, sollevato in un numero sempre maggiore di petizioni indirizzate al Parlamento;
2. rileva che la diversità dei regimi fiscali degli Stati membri in materia di pensioni aziendali e professionali comporta casi di doppia tassazione che il cittadino europeo considera ingiusta e contraria ai diritti fondamentali e alle libertà che l'Unione gli riconosce;

3. appoggia con vigore le conclusioni della Commissione, che si dichiara disposta ad adire la Corte di giustizia invocando l'articolo 226, nei casi di trattamento dei regimi pensionistici;
4. si compiace del fatto che la Commissione europea, **anche in occasione** dell'esame delle petizioni, abbia manifestato l'intenzione di avviare azioni legali presso la Corte di giustizia delle Comunità europee ogniqualvolta si verifichi una discriminazione in materia fiscale per l'erogazione transfrontaliera di pensioni transfrontaliere;
5. ritiene che il problema della partecipazione dei lavoratori residenti in un paese della Comunità a regimi pensionistici stranieri meriti di essere approfondito dal momento che tali regimi, a volte vantaggiosi, rischiano di comportare ostacoli e problemi al godimento della pensione;
6. ritiene che il rispetto delle normative nazionali in materia fiscale, cui gli Stati membri sono a giusto titolo legati, dovrebbe conciliarsi, per quanto riguarda le pensioni transfrontaliere, con l'apertura del mercato nell'ambito del secondo pilastro;
7. sottolinea l'importanza per i lavoratori e i pensionati di essere debitamente informati dell'insieme dei vantaggi ma anche degli svantaggi collegati al percepimento di pensioni transfrontaliere, al fine di consentire loro di acquisire una maggiore consapevolezza dei diritti di cui godono ma anche delle difficoltà che possono ancora incontrare per farli valere.

Summary of some petitions on double taxation and retired persons

- **Petition No 888/2000 by Mr Stig Beijar (Finnish) concerning the dual taxation of pensions**

The petitioner, who spent most of his working life in Sweden and is now drawing a Swedish pension in Finland, indicates that it is subject to dual taxation, firstly by Sweden and then by Finland, where he is also required to pay additional social security contributions. As a result, he is left with only a very small remaining income.

The petitioner argues that the dual taxation of his pension is an infringement of Community law.

- **Petition No 855/2000 by Mr Patrick O'Brien (British) concerning the double taxation of retired EU citizens resident in France**

The petitioner states that he holds the appropriate residence permit to reside in France as a pensioner (carte de séjour – pensionné). He maintains that EU citizens in this category are excluded from the French social security system, and should therefore be exempt from French social security deductions on their income ('CSG' (Contribution Social Generalisée) and 'CRDS' (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale)), since their income has already been taxed – and all social security contributions paid - in their country of origin. The petitioner points out that, before being granted a residence permit, applicants must first satisfy the French authorities that they have sufficient means to cover any health risks. He takes the view that France is in breach of Council Regulation (EEC) 1408/71, and that the 'CSG' and 'CRDS' should be considered as social security contributions rather than taxes.

- **Petition No 724/1999 by Mr Sluis (Dutch) concerning his retirement pension and problem of dual taxation**

The petitioner, a pensioner, who was in the services until 1949 and is now resident in Spain, complains that:

1. Under Dutch law his second wife, who is of Colombian origin but has taken Dutch nationality, whom he married after his divorce in 1978 before he was 65 years of age, will not be entitled to a widow's pension, which will apparently be paid to his first wife, who left him, instead.

2. Following his death, his widow will no longer be entitled to sickness or pension benefits if she returns to Colombia, since in this case, she will lose her Dutch nationality and there are no agreements between the Netherlands and Colombia concerning payment of benefits.

3. The benefits to which he would be entitled under the Old Age Entitlements Act, are in fact lower because he left the armed forces before the Act entered into force.

4. Since he is not resident in the Netherlands, he is placed in a higher tax bracket than those who are. Some of his income is taxed in Spain and the remainder in the Netherlands which places him in an unfavourable situation.

- **Petition No 719/99 by Mr Ove Dybdal NIELSEN (Danish) concerning his retirement pension**

The petitioner, who receives a retirement pension from a Danish private scheme, and has been resident in the United Kingdom with his British wife since 1986, indicates that in January 1998 Denmark decided to change its dual taxation agreement with the United Kingdom. From that date, Denmark began to tax both interest and capital without according the petitioner any social benefits, for example welfare entitlements or even the right to vote. The petitioner also points out that in the United Kingdom the tax on interest is 70% lower than in Denmark.

- **Petition no 452/99 by Mr René Sougne (Belgian) concerning dual taxation in Belgium.**

The petitioner objects to the dual taxation by the Belgian authorities of the pension he receives in Luxembourg.

- **Petition No 36/99 by Mr Ole VIGSO (Danish) concerning tax deductions from his disability pension**

The petitioner who has retired and has been living in Madeira (Portugal) since 1994 receives a disability pension from a private insurance scheme in Denmark. In January 1995 Denmark withdrew from the Dual Taxation Agreement with Portugal and since then tax deductions by the Danish authorities have reduced his pension by 50% without any prior warning. He now maintains that he is paying 40% more than he would pay if he were resident in Denmark and about 100% more than he would pay if he were subject to Portuguese tax. He has already referred the matter to the Danish Courts without success and is seeking to end this injustice.

Title of some petitions concerning double taxation and retired persons

Petition 756/95 by Mr Alain LELAIDIER (French) on tax arrears demanded by the German tax authorities

Petition 200/96 by Mr Øyvind GRORUD (Norwegian) on dual taxation for medical care

Petition 586/97, by Mr Heinrich SAITZ (German), on his pension entitlements in Finland

Petition 781/97 by Mrs Birgit HOLMLUND (Finnish) on double taxation

Petition 143/98, by Mr LEUFKENS (Dutch) concerning double contributions levied under the Dutch Health Insurance Act from pensioners resident in other EU Member States by the Dutch Social Insurance Bank and double sickness insurance contributions levied from 'migrating' foreigners who are no longer resident in the Netherlands

Petition 317/98 by Mr Mauno Elis Tikkala (presumably Finnish), on double taxation

Petition 643/98 by Mr Seppo PELTTARI, on behalf of Mr HUSA, of Finnish nationality, on double taxation

Petition 36/99 by Mr Ole VIGSO (Danish) concerning tax deductions from his disability pension

Petition 243/99 by Mrs Lucia De Michele (Italian) concerning deductions by the German authorities from her German pension

Petition 452/99 by Mr René Sougne (Belgian) concerning dual taxation in Belgium

Petition 719/99 by Mr Ove Dybdal NIELSEN (Danish) concerning his retirement pension

Petition 724/1999 by Mr Sluis (Dutch) concerning his retirement pension and problem of dual taxation

Petition 855/2000 by Mr Patrick O'Brien (British) concerning the double taxation of retired EU citizens resident in France

Petition 888/2000 by Mr Stig Beijar (Finnish) concerning the dual taxation of pensions

Petition 84/2001 by Mr Peter Lloyd (British) concerning vehicle registration tax in Ireland